

COMUNE DI BERGANTINO

PROVINCIA DI ROVIGO

CAP 45032 – Via Vittorio Emanuele II° n. 107

Telefono 0425.805250 – Fax 0425.805230

Allegato E

REGOLAMENTO PER L' UTILIZZAZIONE DELL' AREA DI SOSTA UBICATA IN ZONA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE VIA DEL CAROSELLO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 23 DIC. 2016

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 28/12/2016 al 12/01/2017

Entrata in vigore in data 13/01/2017

INDICE

ARTICOLO 1. - Oggetto, ambito di applicazione, obiettivi e finalità del Regolamento -

ARTICOLO 2. - Norme di riferimento e rinvio dinamico

ARTICOLO 3. - Gestione –

ARTICOLO 4. - Disposizioni amministrative ed operative per l' utilizzo dell' area.

ARTICOLO 5. - Rinvio al vigente Regolamento servizio di polizia rurale ed urbana.

ARTICOLO 6. - Norme particolari

ARTICOLO 7. - Esecutività

REGOLAMENTO PER L' UTILIZZAZIONE DELL' AREA DI SOSTA UBICATA IN ZONA ARTIGIANALE/INDUSTRIALE - VIA DEL CAROSELLO –

ARTICOLO 1. – Oggetto, ambito di applicazione, obiettivi e finalità del Regolamento .

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione di nr. 10 (dieci) stalli adibiti a spazi di sosta stradali per autocaravans, caravans e roulottes, ubicati in via del Carosello s.n.c., zona artigianale/industriale, così come numerati ed identificati nella planimetria allegata al presente regolamento, di seguito denominata "area".

Le finalità del presente regolamento riguardano la razionale, corretta ed ordinata fruizione, da parte dell' utenza specializzata, dell' area al fine di preservare la conservazione e la funzionalità della stessa e degli impianti pertinenziali connessi e per garantirne il collettivo e pubblico utilizzo.

ARTICOLO 2. – Norme di riferimento e rinvio dinamico

Il presente regolamento è *parte integrante del vigente Regolamento di Polizia Urbana cui si rinvia per la normativa di riferimento richiamata all'art 1 del Capo I°*.

ARTICOLO 3.- Gestione e vigilanza.

La gestione dell'area, per essa intendendo il rilascio dell'autorizzazione all' occupazione del suolo pubblico ed alla fruizione dei servizi esistenti, è affidata alla Direzione tecnica del Comune di Bergantino (RO), che deve garantirne l'utilizzo e l'accesso con l' osservanza delle norme di cui al presente regolamento. In materia di vigilanza si richiama l' art. 5 del vigente Regolamento servizio di polizia rurale ed urbana.

ARTICOLO 4. - Disposizioni amministrative ed operative per l' utilizzo dell' area -

L' utilizzo dell' area è soggetta alle sottoelencate disposizioni:

a. La sosta all'interno dell'area , è permessa solo alle autocaravan, caravan e roulottes definite dall'art. 54 lett. m) del D.Lgs. 285/1992 così come da apposita segnaletica . Oltre le 48 ore l' area sarà accessibile esclusivamente mediante specifica autorizzazione di utilizzo del suolo pubblico rilasciata dalla Direzione Tecnica del Comune di Bergantino, che ne disciplina l'accesso. Entro comunque le 24 ore dall'arrivo, l' ospite dovrà comunicare al Comune di Bergantino la forma di utilizzo dell' area, Possono richiedere la suddetta autorizzazione, gli utenti circolanti sui predetti veicoli che necessitano di sostare per comprovati motivi correlati alla costruzione, riparazione, manutenzione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, entro gli stalli di sosta ad essi assegnati e contraddistinti da apposita segnaletica stradale orizzontale. E' vietata qualsiasi altra forma di utilizzo dell' area.

b) Nei casi in cui la sosta si prolungherà (prolungi) oltre i termini di cui al comma a) , entro le 48 ore dall'arrivo, gli ospiti dovranno presentare la richiesta di utilizzo dell' area alla direzione tecnica del Comune di Bergantino che verificherà se la stessa risulti ricevibile.

Alla richiesta di utilizzo, che dovrà essere redatta sui moduli, all' uopo predisposti ed allegati al presente regolamento, dovranno essere allegati:

- I documenti d' identità del richiedente;
- i documenti di circolazione dei mezzi in sosta.

Verificati i requisiti di ammissibilità, entro giorni 3 (tre), decorrenti dalla data di presentazione, sarà rilasciata l' autorizzazione di occupazione del suolo pubblico che dovrà essere esibita ad ogni controllo da parte degli organi di vigilanza ed esposta in modo ben visibile sul mezzo in sosta. Fino al rilascio dell' autorizzazione costituirà titolo provvisorio all' occupazione dell' area il timbro del protocollo comunale. **Il rilascio dell' autorizzazione è subordinata al pagamento dei tributi previsti dal presente regolamento.**

c. La sosta è consentita solo all'interno dei nr. 10 (dieci) stalli di sosta da assegnare, così come identificati e numerati nella planimetria allegata al presente regolamento. Nel caso di richieste eccedenti la capienza sopra detta, la priorità di assegnazione sarà determinata dalla data di presentazione delle richieste stesse.

La permanenza sull' area non può essere superiore ai giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi e decorrenti dalla data di arrivo dei mezzi. Nei casi in cui il suddetto periodo temporale non fosse sufficiente ad eseguire gli interventi previsti dal comma a), art. 4) del presente regolamento, dovrà essere presentata un' ulteriore richiesta di autorizzazione, corredata dalla dichiarazione, redatta in forma di atto notorio, della ditta esecutrice gli interventi con la quale si attesta la necessaria esigenza di differimento del periodo di sosta. Qualora si rinvenga il necessario spazio, gli stalli di sosta potranno essere utilizzati anche da più richiedenti autorizzati.

d. L' utilizzo dell' area è soggetta al pagamento della tassa di occupazione dei suolo pubblico così come determinata dal vigente Regolamento di applicazione della stessa.

e. Nel caso di utilizzo del pubblico servizio di approvvigionamento idrico potabile dovrà essere anticipatamente versata una quota forfettaria pro-capite, (calcolata in base alla media dei consumi storici dei tre anni precedenti). Tale quota sarà commisurata alle effettive giornate di utilizzo dell' area, ed alle persone occupanti l' area così come dichiarate nella domanda di occupazione. L'uso delle tubazioni e degli allacciamenti non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza.

E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari ed alimentari. I rubinetti della presa idrica devono rimanere aperti solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento. E' vietato qualsiasi altro tipo di utilizzo, fatte salve eventuali emergenze per incendi.

f. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve avvenire tramite l'apposito servizio all' uopo predisposto e nel rispetto della normativa vigente e del regolamento di Polizia Rurale ed Urbana del Comune di Bergantino. Devono essere comunque osservate le disposizioni vigenti sul territorio del Comune di Bergantino (RO) in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. E' vietato depositare rifiuti solidi al di fuori degli appositi cassonetti ed è assolutamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido sul suolo. Il servizio è soggetto al pagamento del corrispondente tributo T.A.R.S.U. calcolato come da vigente regolamento.

L' accertata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comma a) e c) comporta una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00 oltre all'immediato allontanamento ovvero rimozione forzata dei veicoli o effetti insistenti sull'area.

ARTICOLO 5. – Rinvio al regolamento servizio di polizia rurale ed urbana.

Si richiama il rispetto a tutte le norme già riportate nel vigente regolamento servizio di polizia rurale ed urbana, che per la cui disciplina si rinvia al summenzionata fonte regolamentare.

I danneggiamenti alle aree e strutture pubbliche saranno sanzionati (perseguiti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

E' altresì vietato all'interno dell'area e nelle sue pertinenze:

- lo scavo di buche;
- l'accensione di fuochi;
- lo sradicamento dell'erba;
- lo spoglio o l'abbattimento degli alberi;
- l'asportazione ed il danneggiamento di materiali di proprietà comunale;
- il lavaggio di auto e altri mezzi;
- realizzare recinzioni;
- legare o ancorare alcunché alle piante;
- tirare corde o simili ad altezza d'uomo;
- installare attrezzature di qualsiasi genere fisse o mobili o quant'altro possa costituire pericolo o creare intralcio al libero passaggio.

L' accertata violazione delle presenti disposizioni fatte salve le ipotesi già oggetto di specifica del regolamento di polizia urbana comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.

ARTICOLO 6 – Norme particolari.

L'utilizzo improprio dell'area, verificate dal Comando di Polizia Locale e/o dagli Uffici competenti, comporta la decadenza dal diritto di usufruzione dell'area..

ARTICOLO 7 - Esecutività

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune di Bergantino (RO).

Allegato al Regolamento per l'utilizzazione delle aree di sosta Z.A.I.

-  Strade, piazzali e parcheggio
-  Stalli di sosta
-  Zone a verde pubblico
-  Parcheggio autoveicoli
-  Parcheggio autotreni

